

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. ROMANO Michele - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

H.R., n. (OMISSIS);

avverso la Sentenza 07-03-2019 Corte Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Eduardo de Gregorio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza deliberata il 07.03.2019 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato H. per il reato di atti persecutori aggravati e per lesioni personali in danno della persona offesa [REDACTED]. La Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di lesioni perché estinto per prescrizione ed ha, di conseguenza, rideterminato la pena per il residuo reato in anni uno e mesi sei di reclusione. Nel resto ha confermato il provvedimento.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi.

1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 612 bis c.p. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare, il ricorrente afferma che la relazione tra imputato e persona offesa è stata caratterizzata da comportamenti reciprocamente connotati da possessività e talvolta aggressività. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere credibile S., in quanto la sua testimonianza sarebbe stata più volte contraddetta dai testi della difesa e, nello specifico, dalle dichiarazioni di Visca, nonché del figlio e della moglie dell'imputato, da cui si evincerebbero comportamenti aggressivi e assillanti della persona offesa.

2. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'evento del reato di atti persecutori. Ciò si evincerebbe dalla testimonianza V., nonché del responsabile ATM, il quale avrebbe precisato che lamentele dello stesso tenore di quelle della persona offesa gli sarebbero pervenute anche dall'imputato.

3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione sul punto delle, statuizioni civili, con specifico riguardo all'eccessività della provvisoria.

All'odierna udienza il Pg, Dott.ssa Picardi, ha concluso per l'inammissibilità, il difensore della parte civile, avvocato Milite, si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e depositando nota spese e conclusioni. Il difensore dell'imputato, avvocato Camera, ha insistito per l'accoglimento del ricorso rilevando la maturata prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare va osservato, quanto alla eccezione di avvenuta prescrizione del reato avanzata in sede di discussione dalla difesa, che il termine prescrizione, in considerazione dell'epoca del commesso reato indicata in imputazione e nelle sentenze di merito al 31/10/2011, comporta la data di prescrizione al 01/05/2019, salvo eventuali periodi di sospensione, che il Collegio neppure è tenuto a verificare, poiché la sentenza della Corte d'appello di Milano è stata

emessa il 07-03-2019, cioè prima del suo compimento, e - come noto - a causa dell'inammissibilità dei motivi di ricorso è inibito il rilievo dell'eventuale prescrizione del reato.

2. Il primo ed il secondo motivo sono esaminati congiuntamente, essendo entrambi ripetitivi delle doglianze formulate in appello, proponendo censure dirette al merito del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, tramite la rappresentazione di una versione alternativa delle prove scrutinate nella fase di merito, più favorevole al ricorrente e richiedendo, così, implicitamente a questa Corte un'inammissibile rivisitazione dell'interpretazione che ne ha dato la Corte d'appello.

2.1 La motivazione redatta dai Giudici milanesi - a differenza di quanto sostiene la difesa - non presenta le dedotte lacune logiche, avendo plausibilmente valutato l'attendibilità della persona offesa, desumendola anche dal suo contegno processuale, visto che nel corso del giudizio la donna aveva riferito circostanze favorevoli all'imputato, stimandosi tale atteggiamento come significativo della veridicità del suo racconto. In proposito è sufficiente sottolineare i plurimi episodi descritti dalla parte civile, tutti confermati da diversi testi - sua figlia, colleghi di lavoro - le cui dichiarazioni, sono state logicamente giudicate attendibili con motivazione, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.

2.2 Per quanto riguarda l'argomento della ipotizzata reciprocità dei comportamenti aggressivi tra imputato e persona offesa, occorre rammentare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tali ipotesi, il Giudice è tenuto ad un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 3, Sentenza n. 45648 del 23/05/2013 Ud. dep. 14/11/2013, Rv. 257288); Sez. 5, Sentenza n. 27698 del 04/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273556.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha adempiuto all'obbligo di giustificare la decisione con la necessaria marcata accuratezza, avendo precisato che le minacce da parte dell'imputato, confermate nel corso dell'istruttoria dibattimentale dalle prove testimoniali già citate, erano indirizzate anche nei confronti dei figli della persona offesa, di talché la stessa aveva avuto fondato e concreto timore non solo per la propria incolumità, ma anche per quella dei suoi figli, con un intuibile effetto moltiplicatore delle conseguenze ansiogene derivanti dagli atteggiamenti vessatori tenuti dal giudicabile.

La pronunzia è coerente con il solido orientamento di questa Corte secondo il quale il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di danno consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, Sentenza n. 23485 del 07/03/2014 Ud. (dep. 05/06/2014) Rv. 260083). In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 36139 del 04/04/2019 Ud. (dep. 16/08/2019) Rv. 277027, ha puntualizzato che per la configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti [dall'art. 612-bis c.p.](#)

2.3 Quanto al dedotto riavvicinamento delle due parti occorre ricordare che questa Corte regolatrice ha più volte affermato il principio che il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato, né inficia la continuità dei comportamenti vessatori, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, a sua volta, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte [dall'art. 612-bis c.p.](#) (Sez. 5, Sentenza n. 46165 del 26/09/2019 Ud. dep. 13/11/2019 Rv. 277321).

Né l'eventuale ripresa del dialogo incide sull'attendibilità e sulla forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato, che non sono inficiate dal fatto che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere, in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014).

3. Il terzo motivo relativo alle statuizioni civili, formulato del resto in termini del tutto generici, è manifestamente infondato, in quanto in palese contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico espresso da questa Corte secondo il quale la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non

necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Ex multis da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

4. La richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla difesa di parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, al termine della discussione va accolta nel senso che il Collegio, in coerenza con quanto recentemente statuito dal massimo consesso di questa Corte, pronunzia condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, rimettendo alla Corte di appello di Milano, che ha pronunziato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del citato [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), artt. [82](#) e [83](#). Così Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 277760, che ha ripartito la competenza in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, attribuendo alla Corte di cassazione, ai sensi [dell'art. 541 c.p.p.](#) e [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. [110](#), il compito di pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, ed al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunziato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del citato D.P.R., artt. 82 e 83.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del [D.lgs. n. 196 del 2003](#), art. [52](#) in quanto imposto dalla legge.

[P.Q.M.](#)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice competente e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del [D.lgs. n. 196 del 2003](#), art. [52](#), in quanto imposto dalla legge.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell'estensore, ai sensi del [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#), art. [1, comma 1, lett. a\)](#).

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020